

4. Quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento: mentre la Commissione ha adottato un approccio rigoroso rispetto all'IPU (in base ad errori manifesti di valutazione e di procedura), essa non ha agito in tal modo in situazioni simili e decisioni anteriori riguardanti sostanze all'origine di analoghe preoccupazioni, il che costituisce una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità: non avendo scelto misure meno restrittive che avrebbero raggiunto gli stessi obiettivi (ad esempio, un'approvazione subordinata a condizioni che devono essere valutate a livello degli Stati membri o un'approvazione soggetta alla presentazione di dati di conferma a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 6 del regolamento PPR) e vietando invece l'IPU, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità.

-
- ⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione, del 1° giugno 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2016, L 145, pag. 7).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 agosto 2016 — Epsilon International/Commissione

(Causa T-477/16)

(2016/C 402/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Epsilon International SA (Marousi, Grecia) (rappresentanti: D. Bogaert e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1) Sulla base dell'articolo 272 TFUE:

- dichiarare che gli importi pagati dalla Commissione europea all'Epsilon ai sensi delle convenzioni di sovvenzione BRISEIDE, i-SCOPE e SMART-ISLANDS costituiscono costi ammissibili e che l'Epsilon non ha commesso errori di natura sistematica nell'adempimento di tali convenzioni;
- dichiarare che la richiesta della Commissione relativa al rimborso degli importi pagati in base alla convenzione BRISEIDE è totalmente infondata e che tali importi non devono essere restituiti alla Commissione europea;
- dichiarare che le decisioni della Commissione europea di sospendere i pagamenti riguardanti le convenzioni di sovvenzione i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity e c-SPACE sono prive di fondamento;
- condannare la Commissione a rimborsare gli importi pagati dall'Epsilon per condurre ulteriori verifiche finanziarie allo scopo di confutare le conclusioni erranee dei revisori incaricati dalla Commissione e di risarcire il danno morale subito dall'Epsilon, valutato provvisoriamente in via equitativa in EUR 10 000.

2) Sul fondamento dell'articolo 263 TFUE, annullare la decisione della Commissione europea del 17 giugno 2016 [con riferimento Ares (2016)2835215] di inserire l'Epsilon nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES).

Motivi e principali argomenti

A sostegno della domanda basata sull'articolo 272 TFUE, l'Epsilon ritiene che le conclusioni formulate dai revisori e avallate dalla Commissione europea che si riferiscono ai costi del personale dichiarati per l'esecuzione dei progetti BRISEIDE, SMART-ISLANDS e i-SCOPE siano erranee. Più in particolare, l'Epsilon afferma che non è stata commessa alcuna irregolarità riguardo al sistema di registrazione del tempo, al calcolo delle ore di produzione e della tariffa oraria, all'assenza di fattura per il lavoro dei proprietari e alla circostanza che gli accordi conclusi con i consulenti interni non erano stati registrati presso l'ufficio delle imposte. In ogni caso, qualsiasi errore di scarsa importanza riguardante l'adempimento di tali contratti non può essere considerato come un errore di natura sistematica.

Inoltre, l'Epsilon contesta le decisioni della Commissione di sospendere i pagamenti per l'esecuzione dei progetti i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity e c-SPACE, finanziati dall'UE, e ritiene che esse siano giuridicamente prive di fondamento.

Infine, l'Epsilon chiede un risarcimento pecuniario per il danno materiale e morale da essa subito a causa delle decisioni della Commissione.

A sostegno della domanda basata sull'articolo 263 TFUE, l'Epsilon chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione di inserire l'Epsilon nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES), per l'asserita natura potenzialmente sistematica degli errori commessi nell'esecuzione dei summenzionati progetti. La ricorrente ritiene che tale decisione violi il principio di proporzionalità e i diritti della difesa.

Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you)

(Causa T-480/16)

(2016/C 402/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: A. Berger, M. Wolter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Amedei Srl (Pontedera, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio UE figurativo contenente gli elementi denominativi «For you» — Domanda di registrazione n. 12 267 571

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 aprile 2016 nel procedimento R 851/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere l'opposizione n. B 2 342 452 presentata contro la domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 267 571;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'EUIPO.